



Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

dossier n° 61 /0 - 6 settembre 2013 - Elementi per l'esame in Assemblea

Informazioni sugli atti di riferimento

DOC:	XXII nn.5, 6, 7, 11-A
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Testo unificato)
Date:	
approvazione in Commissione:	19 settembre 2013

Il **testo unificato** delle proposte di inchiesta Doc. XXII nn. 5, 6, 7 e 11-A, è volto a garantire **continuità**, nella XVII legislatura, al lavoro effettuato nella passata legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, istituita nel luglio del 2010.

La citata Commissione parlamentare d'inchiesta ha approvato, nella seduta del 22 gennaio 2013 la relazione conclusiva, oltre alla relazione sulla pirateria digitale in rete. Durante la propria attività la Commissione ha approvato altri documenti di settore: la Relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare; Relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco; Relazione sulla contraffazione nei settori del tessile e della moda.

L'**articolo 1** del testo unificato prevede l'**istituzione della Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta** sui fenomeni della diffusione delle **merci contraffatte** (merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato) e delle **merci usurpative** (ovvero riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale) in campo commerciale, della pirateria elettronica e digitale, nonché del **commercio abusivo**, con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di assistere e sostenere l'attività legislativa sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy.

La Commissione ha il **compito** di:

- accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei citati fenomeni, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy;
- valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

La Commissione raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno. Sono quindi indicati nel dettaglio i **settori oggetto dell'indagine**.

L'**articolo 2** detta disposizioni concernenti la **composizione** della Commissione. La Commissione è composta da **ventuno deputati** nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

L'**articolo 3** definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i **poteri** della Commissione e i relativi **limiti**.

La Commissione, fra l'altro:

- procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della Commissione stessa;
- può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari;
- mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi;
- stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

L'**articolo 4** disciplina l'**obbligo del segreto** sugli atti e i documenti da parte dei componenti, del personale e di ogni altra persona che collabora con la Commissione.

L'**articolo 5** detta, infine, specifiche norme in ordine **all'organizzazione dei lavori**, prevedendo l'adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di cui la Commissione può avvalersi nell'espletamento della sua attività. Le **spese per il funzionamento** della Commissione sono stabilite nel limite massimo di **50.000 euro annui** e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un **incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento**, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Attività produttive ha avviato l'esame delle proposte di legge il 6 agosto scorso. Nella seduta del 6 settembre il relatore ha proposto un testo unificato delle proposte da adottare come testo base.

Sul testo si sono espresse, in sede consultiva, le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e XIII (Agricoltura); i pareri sono tutti favorevoli senza alcun rilievo, tranne il parere della I Commissione che reca un'osservazione, peraltro recepita dalla X Commissione con l'approvazione di un emendamento.

Il testo unificato è stato approvato il 19 settembre 2013.